

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA



I signori:

- De Padova Gioacchino, nato a Taranto il 15 gennaio 1961, residente in Bari alla via Laricchia civico 1, codice fiscale DPD GCH 61A15 L049L;

- Balestracci Guido , nato a Torino il 23 gennaio 1971 e ivi residente alla via Peyron civico 25,

codice fiscale BLS GDU 71A23 L219S;

- Giovine Cosimo, nato a Molfetta il 03 febbraio 1966 e ivi residente alla Contrada Torre Gavetone senza civico, codice fiscale GVN CSM 66B03 F284H;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Denominazione sociale

E' costituita una associazione denominata "Associazione Culturale L'Amoroso".

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede in Molfetta alla via tenente Bufi civico 40.

Articolo 3 - Oggetto sociale

L'associazione non ha fine di lucro. Essa ha per oggetto lo svolgimento delle attività previste nell'art. 3 dell'allegato statuto sociale.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'associazione viene stabilita per dieci anni a partire dalla data di costituzione, prorogabili tacitamente di anno in anno.

Articolo 5 - Capitale iniziale

La quota di iscrizione degli associati viene determinata in lire 200.000 (duecentomila), che i costituenti dichiarano di aver versato nelle casse sociali in data odierna. Il capitale iniziale ammonta pertanto a lire 600.000 (seicentomila).

Articolo 6 - Organi sociali

I convenuti nominano, ai sensi dello statuto sociale, quali membri del consiglio direttivo per il triennio 1998-2000, i signori: De Padova Gioacchino (presidente), Balestracci Guido (vicepresidente), Giovine Cosimo (segretario), tutti come sopra qualificati, i quali dichiarano di accettare le rispettive cariche.

Articolo 7 - Spese

Tutte le spese del presente e successive sono a carico dell'associazione.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE L'AMOROSO

Articolo 1 - Costituzione

E' costituita un'associazione denominata "Associazione Culturale L'Amoroso".

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede in Molfetta alla via tenente Bufi civico 40.

Articolo 3 - Oggetto sociale

L'associazione non ha fine di lucro. Essa ha per oggetto lo svolgimento di ogni attività indirizzata alla diffusione della cultura in tutte le sue forme, con particolare riguardo alla musica. Essa intende offrire alla comunità tutti i servizi che concorrano efficacemente alla sua educazione e formazione culturale e musicale. Pertanto potrà compiere le seguenti

- organizzazione di concerti, mostre, rassegne, convegni, conferenze, spettacoli di ogni
- organizzazione e tenuta di corsi di formazione culturale, con speciale riguardo alla musica e alle sue forme espressive:
- organizzazione di concorsi artistici, musicali e teatrali;
- realizzazione e/o produzione di supporti fonografici e audiovisivi utili alla diffusione della cultura musicale e artistica in genere;

- organizzazione di scambi culturali con altre associazioni, italiane e straniere, e svolgimento congiunto delle attività sopra indicate;

- pubblicazione ed edizione di articoli, riviste, libri e quant'altro inerente all'attività culturale

dell'associazione.

Per lo sviluppo e la promozione della propria attività l'associazione potrà avvalersi della collaborazione con enti, associazioni, imprese e privati che forniscano ogni supporto o mezzo ritenuto idoneo al raggiungimento degli scopi associativi, compresa la compartecipazione alla realizzazione delle produzioni spettacolistiche e audiovisive in ogni forma e natura.

L'associazione può, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, affiancare alle attività istituzionali quelle direttamente connesse al raggiungimento dello scopo associativo.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'associazione viene stabilita per dieci anni a partire dalla data di costituzione, prorogabili tacitamente di anno in anno.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito: dal capitale iniziale; dai contributi ordinari e da quelli straordinari eventualmente deliberati; da eventuali donazioni e lasciti di persone ed enti, anche pubblici; dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall'assemblea che approva il bilancio; da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non possono formare oggetto di rivalutazione.

Articolo 6 - Associati

Gli associati si distinguono in:

- Ordinari: sono associati ordinari coloro che ne facciano richiesta all'organo amministrativo. Possono anche essere ammessi quali associati ordinari anche i minori di età, dietro richiesta scritta dei genitori o di chi ne fa le veci;

- Sostenitori: sono associati sostenitori le persone, enti morali, enti pubblici, associazioni, società di qualsiasi natura, che paghino una quota pari ad almeno cinque volte quella prevista per un associato ordinario. L'associato sostenitore non persona fisica può farsi rappresentare presso l'associazione e i suoi organismi da un rappresentante.

L'associazione si impegna a garantire l'uniformità del rapporto associativo e a porre in atto tutte le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali, fatto salvo l'obbligo di contribuzione di cui al successivo articolo 8.

Articolo 7 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- per decesso;

- per dimissioni;

- per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti di ammissione;

- per delibera di esclusione dell'assemblea.

Sono considerate cause di esclusione dell'associato:

- l'indisciplina, l'indegnità da chiunque accertate;

- la morosità nei pagamenti dei contributi associativi. Viene considerato moroso l'associato che, essendo stato invitato per iscritto e per due volte consecutive a distanza di non meno di due mesi l'uno dall'altro dall'organo amministrativo a mettersi in regola con i pagamenti dei contributi associativi, non vi abbia provveduto;

- il compimento di atti lesivi al buon nome dell'associazione, nonché l'esercizio di attività che

possano arrecare danno anche solo morale all'associazione stessa.

Articolo 8 - Contributi

I contributi si distinguono in ordinari e straordinari. Sono ordinari quelli fissati come contributo annuale d'esercizio; sono straordinari quelli fissati una tantum. Gli associati sostenitori sono obbligati solo al versamento dei contributi ordinari.

Articolo 9 - Assemblea

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è convocata dall'organo amministrativo mediante comunicazione scritta indicante la data, l'ora, il luogo e

l'ordine del giorno della riunione, da inviarsi a ciascun associato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Entro lo stesso termine deve affiggersi l'avviso di convocazione presso la sede sociale. L'assemblea può anche essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati aventi diritto a norma dell'art. 20 Codice Civile.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per la determinazione dell'ammontare dei contributi dovuti.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Articolo 10 - Partecipanti all'assemblea

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti gli associati che risultano ammessi dall'organo amministrativo almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare fino a due associati. Non sono ammesse limitazioni di alcun genere all'esercizio del diritto di voto da parte dell'associato.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera: sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura rispettivamente dell'avanzo o disavanzo di gestione; sull'ammontare dei contributi dovuti; sull'approvazione di un eventuale regolamento interno e relative modifiche; sulla nomina dei componenti l'organo amministrativo; su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

L'assemblea ordinaria delibera con i quorum stabiliti nell'art. 21 Codice Civile.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera: sullo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio; sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; sul trasferimento della sede. Restano applicabili i quorum previsti nell'art. 21 Codice Civile.

Articolo 13 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea stessa, coadiuvata da un segretario designato dall'assemblea. Il presidente dell'assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'assemblea. Dalle riunioni di assemblea viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 14 - Amministrazione

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da tre associati, senza alcuna limitazione personale. La nomina dei consiglieri spetta all'assemblea, la quale può deliberare anche un rimborso delle spese agli stessi. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo nomina al suo interno il presidente, il vice presidente e il segretario/cassiere. Per il primo triennio le cariche sono stabilite nell'atto costitutivo.

Articolo 15 - Surroga degli amministratori

Se vengono a mancare per qualsiasi causa:

- uno o due membri del consiglio direttivo, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirlo con delibera approvata dall'assemblea. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei consiglieri surrogati;
- tutti i membri del consiglio direttivo, l'assemblea per la sostituzione deve essere convocata d'urgenza con ordine firmato da almeno un decimo degli associati.

Articolo 16 - Competenza del consiglio direttivo

Al consiglio direttivo sono conferiti tutti i poteri che per legge o per statuto non siano riservati all'assemblea degli associati.

Articolo 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente, presso la sede sociale o altrove con comunicazione scritta spedita almeno cinque giorni prima al domicilio di ciascun consigliere. Esso è convocato almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e preventivo.

Fre la validata delle deliberazioni è necessaria la presenza dei consiglieri in carica e le deliberazioni e mono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presenti del caralgio.

de la della della

Articolo 18 - Rappresentanza

Ca firma sociale e la rappresentanza dell'associazione sono devolute al presidente del controllo direttivo spettano pure a quegli altri consiglieri ai quali l'organo amministrativo abbra delegati.

Articolo 19 - Gestione e bilancio

Construire sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiudori il 31 dicembre 1998. L'organo amministrativo provvede entro quattro mesi dalla chiatata del esercizio alla compilazione del rendiconto consuntivo e preventivo con il conto economico consumi controli c

I rend conti devono essere affissi presso la sede sociale per un periodo di trenta giorni della della loro approvazione, affinché tutti gli associati possano prenderne visione.

Articolo 20 - Divieto di distribuzione degli utili

Il residuo attivo riveniente dall'esercizio delle attività istituzionali e direttamente connesse certificato nel bilancio consuntivo, sia esso qualificato come utile o avanzo di gestione non può in alcun caso formare oggetto di distribuzione ai soci né essere impiegato per attività diverse da quelle istituzionali o connesse. Alla stessa disciplina sono assoggettati i fondi e le riserve a qualunque titolo costituite e il capitale dell'associazione.

Articolo 21 - Scritture contabili e regime fiscale

Per la tenuta delle scritture contabili, gli obblighi ai fini dell'IVA e il regime di determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette l'associazione si avvarrà delle norme di disciplina speciale per le associazioni senza scopo di lucro di cui al d.l. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n.66, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 22 - Scioglimento

Costituisce causa di scioglimento dell'associazione, oltre quelle previste dal Codice Civile, la delibera assembleare di scioglimento, a maggioranza di due terzi degli associati iscritti. In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa, l'assemblea degli associati determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo ad altre associazioni o organizzazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità, nominando i liquidatori e fissandone i poteri e il compenso.

Articolo 23 - Norme finali

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto in Molfetta, addì 10 marzo 1998.

Gioacchino De Padova

Guido Balestracci

Cosimo Giovine

REGISTRATO A TRANSIL

al N. 30.19

Esatte lire (25000)

Oluccento ci requorumule

(Dott. Domenic Scarcella)